


---



# **Rapporto 2016 sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)**

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INFORMAZIONE ATTIVA.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>INFORMAZIONE PASSIVA.....</b>	<b>5</b>
3.1	Principio di trasparenza in Svizzera .....	5
3.2	Servizio per la trasparenza .....	5
3.3	Consulenza.....	6
3.4	Informazione e formazione.....	7
3.5	Relazioni intercantonali .....	7
3.6	Domande di accesso.....	8
3.7	Problematiche.....	10
3.8	Commissione di mediazione indipendente LIT .....	10
3.9	Commissione cantonale per la protezione dei dati .....	11
3.10	Tribunale cantonale amministrativo.....	13
3.11	Costi .....	13
3.12	Confronto 2013-2016 .....	14
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>15</b>

## **I INTRODUZIONE**

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1) dispone che il Cancelliere dello Stato ogni anno sottoponga un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Il primo rapporto, relativo al 2013, ha descritto genesi e caratteristiche della Legge e ha dato conto dei preparativi in vista della sua entrata in vigore; i dati raccolti hanno evidenziato che la LIT è stata correttamente applicata, in particolare dalle autorità comunali, le principali destinatarie delle domande di accesso a documenti ufficiali.

Il secondo rapporto, concernente il 2014, ha potuto confrontare i dati relativi ai primi due anni, rilevando un aumento del 9% del numero di domande di accesso e confermando la corretta applicazione della Legge.

Il terzo rapporto ha analizzato quanto accaduto nel 2015 ed ha attestato un ulteriore aumento del numero di domande di accesso del 9%, con un impatto minimo sugli altri indicatori, che si sono mantenuti più che positivi.

Questo quarto rapporto verificherà l'applicazione della LIT nel 2016, sulla base dei dati forniti dalle autorità sottoposte alla LIT, dalla Commissione cantonale per la protezione dei dati, dalla Commissione di mediazione indipendente, dal Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato e dal Servizio per la trasparenza.

Per favorire la comprensione si ripropongono, di seguito e all'inizio di alcune sezioni del rapporto, brevi spiegazioni della Legge già contenute nei rapporti degli anni precedenti.

In sintesi la LIT, in vigore dal 1. gennaio 2013, ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di aumentare la fiducia nelle istituzioni. Questi obiettivi possono essere raggiunti da una parte fornendo un'informazione corretta, adeguata e tempestiva (informazione attiva), dall'altra accordando un accesso generalizzato ai documenti ufficiali (informazione passiva), tramite una procedura semplice, rapida e di principio gratuita.

Se, a seguito della domanda di accesso, l'autorità non risponde, rifiuta o limita il diritto di accesso, oppure chiede emolumenti ritenuti troppo elevati, è possibile rivolgersi alla Commissione di mediazione indipendente e/o chiedere all'autorità l'emanazione una decisione formale che sarà suscettibile di ricorso dapprima alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e in seguito al Tribunale cantonale amministrativo.

La legge si applica a Cantone, Comuni, corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e organismi incaricati di compiti di interesse pubblico.

---

## **2 INFORMAZIONE ATTIVA**

L'obbligo per le autorità di informare la popolazione è sancito dall'art. 56 della Costituzione cantonale ("Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti"). La LIT ribadisce questo principio fondamentale e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, ove sussista un interesse generale e non vi si oppongano interessi pubblici e privati preponderanti; inoltre dispone di privilegiare la pubblicazione su Internet e di comunicare garantendo la parità di trattamento dei media.

Le informazioni e i documenti messi a disposizione su Internet da Comuni e Cantone, oltre a rendere più trasparente il funzionamento delle amministrazioni, consentono di evitare che i cittadini debbano chiedere l'accesso ai documenti ufficiali tramite la procedura prevista dalla LIT; una procedura che, in caso di interessi contrastanti, può diventare lunga e dispendiosa in termini di tempo per l'autorità. In assenza di dati, è impossibile misurare i progressi compiuti nell'ambito dell'informazione attiva ma la possibilità di informare in modo diretto offerta dagli strumenti informatici senza dubbio migliora progressivamente la comunicazione istituzionale.


Per quanto riguarda il Cantone, nel corso del 2016 il Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato (SIC) ha proseguito con la propria attività secondo quanto stabilito dalle Direttive approvate dal Consiglio di Stato nel 2013, promuovendo una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta anche attraverso nuovi strumenti multimediali. Fra i progetti promossi dal Servizio, per informare in maniera più diretta e efficace i cittadini, spiccano infatti la realizzazione di infografiche e di produzioni video per la pagina Internet del Cantone – in particolare, in occasione di votazioni cantonali e federali.

Da segnalare, infine, il consolidamento del progetto che ha portato nove servizi dell'Amministrazione cantonale ad aprire una serie di profili ufficiali sui social media, inizialmente sulle piattaforme facebook e twitter. All'esperienza – che dopo due anni di sperimentazione è stata definitivamente confermata dal Consiglio di Stato – partecipano tutti i Dipartimenti, con un coordinamento operativo assicurato dal SIC.

## 3 INFORMAZIONE PASSIVA

### 3.1 Principio di trasparenza in Svizzera

Il principio di trasparenza, ossia il diritto di ogni individuo di accedere ai documenti ufficiali, è riconosciuto da molti Paesi e ormai in quasi tutta la Svizzera; sono infatti diciannove i Cantoni che lo applicano (ultimo in ordine di tempo il Cantone dei Grigioni), oltre alla Confederazione, come rappresentato nella figura seguente.



Anno d'inizio dell'applicazione del principio di trasparenza (Cantoni e Confederazione)

### 3.2 Servizio per la trasparenza

Come previsto dal Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 1.6.3.1.1), la Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza; essa designa al proprio interno un servizio incaricato di fornire consulenza (al pubblico e alle autorità), di assicurare l'informazione e la formazione e di coordinare l'attuazione della Legge.

Nel 2016 il Servizio ha fatto parte dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati (dal 1. gennaio 2017 il Servizio è confluito nei Servizi giuridici del Consiglio di Stato).

### 3.3 Consulenza


Nel 2016 il Servizio ha fornito 129 consulenze, molte delle quali hanno richiesto approfondimenti giuridici soprattutto a causa della presenza di dati personali nei documenti richiesti; le consulenze devono essere evase in tempi brevi poiché le autorità devono prendere posizione sulle domande di accesso il più presto possibile, di regola entro quindici giorni.

Rispetto al 2015, il numero di consulenze è aumentato del 33%, continuando ad attestarsi su livelli superiori a quelli di altri Cantoni.

Le indicazioni fornite dal Servizio hanno finora sempre trovato conferma nella giurisprudenza della Commissione cantonale della protezione dei dati.

A differenza degli anni precedenti, quando le richieste di consulenza provenivano principalmente dai funzionari dei Comuni, nel 2016 le richieste di consulenza sono giunte in egual misura dai Comuni e dal Cantone (primo grafico).

Di conseguenza, anche i dati dell'ambito delle richieste di consulenza, mostrano un riequilibrio; la LIT continua a interessare soprattutto le autorità comunali, però le sollecitazioni concernenti documenti detenuti dal Cantone raggiungono il valore record del 40% (secondo grafico).



Anche nel 2016 il Servizio ha dovuto illustrare le procedure da seguire e rispondere a domande concernenti l'accessibilità o meno dei documenti (spesso concernenti il settore edilizio).

### **3.4 Informazione e formazione**

Il principale vettore di informazioni sulla Legge è lo **spazio web** consultabile all'indirizzo **www.ti.ch/trasparenza**, attivo dal dicembre 2012.

Le pagine nel 2016 sono state visualizzate 3'792 volte; le più visitate sono quelle contenenti il formulario per esercitare il diritto di accesso, le lettere tipo per il pubblico e le autorità, la guida alla Legge.

Molto scaricata è la **Guida alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato**, allestita per l'entrata in vigore della Legge, costantemente aggiornata alla luce delle esperienze maturate.

Il Servizio per la trasparenza è sempre a disposizione di quanti desiderano organizzare formazioni in materia; nel 2016 è stata tenuta una lezione nell'ambito del Corso di Diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali, organizzato dall'Istituto della formazione continua.

### **3.5 Relazioni intercantonali**

Nell'autunno del 2011 gli Incaricati della trasparenza di alcuni Cantoni e della Confederazione, in particolare quelli che si occupano di mediazione, hanno creato il *Groupe d'intervision sur la gestion consensuelle des conflits en matière de transparence*; il gruppo si riunisce a rotazione nei vari Cantoni e permette interessanti scambi d'informazioni ed esperienze.

Nel 2016 il Servizio era rappresentato alle due sedute che si sono svolte a Svitto e a Berna, durante le quali sono stati dibattuti vari temi concernenti il principio di trasparenza, come ad esempio l'applicabilità delle leggi sulla trasparenza ai rapporti tra autorità, la fusione di procedure di mediazione, le previste modifiche delle leggi sulla protezione dei dati ecc.

Inoltre il Servizio ha partecipato alla *Journée suisse du principe de la transparence dans l'administration publique*, organizzata a Berna dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza in occasione dei dieci anni dall'entrata in vigore della Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione.


### 3.6 Domande di accesso

Il Regolamento della LIT prevede che i soggetti sottoposti alla Legge comunichino annualmente il numero di domande di accesso ricevute durante l'anno e il numero di domande accettate, respinte oppure parzialmente respinte.

I dati forniti alla Cancelleria dello Stato tramite un formulario messo a disposizione su Internet rivelano che nel 2016 **sono state presentate 173 domande di accesso a documenti ufficiali** (131 domande nel 2013, 143 nel 2014, 156 nel 2015), **numero nuovamente in crescita** e superiore rispetto a quello di altri Cantoni.

Il primo grafico mostra che come d'abitudine **la maggior parte delle domande di accesso (146) è stato indirizzata ai Comuni.**

Il secondo grafico evidenzia che **l'accesso è stato accordato nell'85% dei casi**, valore che sale all'89% se si considerano gli accessi accordati in maniera parziale.



Destinatari delle domande di accesso ed esito delle domande

La Legge si applica anche a enti e corporazioni di diritto pubblico, società private a partecipazione statale maggioritaria e altri organismi incaricati di compiti pubblici (Patriziati, Parrocchie, consorzi di Comuni e altri consorzi di pubblica utilità, servizi di assistenza e cura a domicilio, ordini professionali, AET, ACR, ETT, FART, USI, SUPSI ecc.); secondo le informazioni che sono state comunicate, sette domande di accesso hanno interessato queste

entità (tre nel 2013, una nel 2014, sei nel 2015).

Nel 2016 i Comuni che hanno ricevuto domande di accesso sono stati 41 su 130.

Le procedure di accesso ai documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite, ma se sono effettuate riproduzioni o se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza, viene percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nel regolamento della LIT; nel 2016 **sono stati percepiti emolumenti in 16 casi** (9 casi nel 2013, 13 nel 2014, 12 nel 2015).

La Legge prevede che alle domande di accesso venga data risposta al più presto, entro quindici giorni, termine che può essere prorogato se le domande richiedono un trattamento particolarmente dispendioso oppure contengono dati personali che richiedono approfondimenti della situazione giuridica; nel 2016 **il termine per la presa di posizione è stato prorogato 40 volte** (9 volte nel 2013, 19 nel 2014, 29 nel 2015).

La tabella illustra la statistica dettagliata delle domande di accesso.

	Domande presentate	Accesso accordato	Accesso parz. accordato	Accesso negato	Domande ritirate	Domande pendenti	Termine prorogato	Percepiti emolumenti
<b>Comuni</b>	146	121	0	15	2	6	28	16
<b>Cantone</b>	20	11	7	1	0	3	7	0
<b>Altri</b>	7	5	0	2	0	0	5	0
<b>Totale</b>	<b>173</b>	<b>137</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>16</b>

Statistica delle domande di accesso

Anche nel 2016 i **documenti ufficiali maggiormente richiesti sono stati quelli concernenti l'ambito edilizio**, come indicato da 17 Comuni e dall'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio.

### **3.7 Problematiche**

Le difficoltà in sede di applicazione della LIT si confermano di anno in anno le medesime.

Sia che si tratti di informazione attiva che d'informazione passiva, la presenza di dati personali nei documenti che le autorità vogliono pubblicare oppure nei documenti ai quali le persone chiedono l'accesso, comporta la ponderazione di interessi divergenti: da una parte l'interesse del pubblico alla trasparenza, dall'altra gli interessi pubblici o privati che possono giustificare il mantenimento del segreto, principalmente l'interesse dei privati alla protezione della propria sfera privata.

Nel caso di domande di accesso a documenti (informazione passiva), la LIT prevede che i privati i cui dati personali sono presenti nei documenti richiesti siano consultati per osservazioni. Queste osservazioni, di regola genericamente contrarie a permettere l'accesso ai documenti, non sono di grande aiuto all'autorità che deve compiere la ponderazione degli interessi contrapposti.

Come visto, i documenti concernenti l'ambito edilizio si confermano i più richiesti e proprio in questo settore, in particolare in quello dell'edilizia privata, sono sempre presenti dati personali; i municipi, le autorità che in questi casi prendono posizione sulle domande di accesso, si trovano spesso confrontati con situazioni di conflitto tra confinanti e lamentano il fatto che lo scopo delle domande non è quello di controllare l'attività dell'ente pubblico quanto piuttosto quella dei vicini di casa. Inoltre la procedura LIT, che garantisce il diritto delle parti di essere sentite, comporta un certo dispendio di tempo. Al momento non s'intravedono soluzioni che permettano di coniugare il principio di trasparenza con l'esigenza di evitare che la Legge venga utilizzata a fini esclusivamente privati. Rendere inaccessibile l'intera categoria dei documenti concernenti l'edilizia privata comprimerebbe molto il principio di trasparenza, sottrarrebbe un settore sensibile al controllo del pubblico, sarebbe un caso singolare a livello svizzero e andrebbe contro le indicazioni della giurisprudenza, che di principio si è espressa in favore dell'accessibilità (comunque da valutare sempre caso per caso).

### **3.8 Commissione di mediazione indipendente LIT**

Per promuovere e facilitare la risoluzione alternativa delle controversie sorte in applicazione della Legge, esiste la Commissione di mediazione indipendente LIT, che opera di regola nella

composizione di tre membri e la cui presidenza è assunta dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati (nel 2016, in assenza dell'Incaricato, la Commissione è stata guidata dalla presidente supplente).

Nel 2016 **sono state inoltrate alla Commissione 17 domande di mediazione** (13 nel 2013, 14 nel 2014, 12 nel 2015). Sei casi concernevano domande d'accesso presentate a organi e servizi del Cantone e dieci ad autorità comunali. In un caso la domanda di mediazione concerneva un altro soggetto sottoposto alla Legge.

Le domande sono state inoltrate in quattordici casi da persone il cui accesso era stato negato, limitato, differito o condizionato, in un caso da una persona che non ha ricevuto risposta dall'autorità entro i termini previsti dalla Legge e in due casi da privati che lamentavano il fatto che l'autorità avesse reso accessibili documenti contenenti propri dati personali.

Le mediazioni concernevano l'accesso a documenti edilizi (otto casi), a rapporti (quattro casi), a un progetto di rilancio turistico, all'ambito agricolo, alla richiesta di sussidi per l'ampliamento di un edificio pubblico, a una denuncia e ad atti del personale.

L'esito delle procedure di mediazione è stato positivo in otto casi. In un caso la Commissione non è entrata in materia perché la questione non era soggetta alla LIT. Quattro casi sono stati stralciati (due per sopraggiunte adesioni da parte delle autorità responsabili, uno perché la domanda è divenuta priva d'oggetto, uno per rinuncia da parte del richiedente). Due procedure hanno avuto esito negativo ed in due casi la mediazione è stata sospesa in attesa di accordo tra le parti.

### **3.9 Commissione cantonale per la protezione dei dati**

Le decisioni delle autorità che hanno trattato le domande di accesso sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati (CPD-TI).

Nel corso del 2016 **sono stati inoltrati alla CPD-TI sei ricorsi in materia LIT** (cinque nel 2013, sei nel 2014, sette nel 2015). La Commissione ha evaso tre incarti risalenti a casi dell'anno 2015. Al 31 dicembre 2016 degli otto incarti pendenti due erano sentenze pronte per essere intimare alle parti, quattro erano in fase di elaborazione della decisione e due erano in fase di istruttoria.

In merito alle tre pronunzie emanate si osserva che:

- la prima verteva sulla richiesta al Municipio da parte di un cittadino di accedere alla documentazione relativa alle norme di un Piano particolareggiato allestite dopo una determinata data, comprensive delle relative modifiche, date e autori, della data di approvazione da parte del Municipio, del periodo di pubblicazione all'albo comunale e della data di approvazione del Consiglio di Stato. La Commissione, appurata la loro natura di documenti ufficiali, ha rilevato come il Municipio avesse già provveduto a consegnarne copia all'istante. Circa le critiche mosse dal ricorrente riguardanti l'incompletezza dell'incarto ricevuto e la procedura di approvazione delle norme adottata dall'autorità comunale, la Commissione ha ritenuto che i documenti fossero completi e che le questioni procedurali d'approvazione esulassero dalla propria latitudine di giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto;
- la seconda concerneva la richiesta di documentazione contabile di una struttura cantonale, la quale si opponeva ritenendo che i documenti richiesti fossero da considerarsi sensibili e la loro consultazione potesse mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico. La Commissione ha dapprima rilevato come la LIT non distingue tra documenti sensibili o non sensibili, bensì tra documenti ufficiali (art. 8 cpv. 1 LIT oltre all'art. 8 RLIT) e non ufficiali (art. 8 cpv. 2 LIT e 7 RLIT) e quindi risulta influente l'utilizzo che il richiedente intende fare dei documenti richiesti. Inoltre è stato rilevato che i documenti oggetto della richiesta fossero informazioni elaborate da un ente pubblico, al quale compete l'obbligo di rendiconto, che possono essere oggetto di consultazione nell'ottica di una forma di controllo da parte dell'amministrato sull'amministrazione; conseguentemente il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato all'autorità l'accesso alla documentazione richiesta. La decisione è stata oggetto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, ove la procedura è tutt'ora pendente;
- la terza, verteva sulla richiesta formulata da due cittadini al proprio Municipio volta a poter visionare la documentazione relativa a dei permessi di costruzione di edificazioni su di un fondo confinante; la Commissione, come da sua consolidata prassi, attestato la natura di documento ufficiale ai sensi dell'art. 8 LIT e appurato che non vi fosse la lesione di interessi privati di terze persone (art. 10 cpv. 1 lett. e LIT), ha accolto il ricorso ed ha ordinato all'autorità comunale di rendere accessibili i documenti richiesti.

### **3.10 Tribunale cantonale amministrativo**

Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Nel 2016 **due pronunzie della CPD-TI sono state oggetto di gravami** (una nel 2015, nessuna nel 2014 e nel 2013). La Corte ha dichiarato irricevibile uno dei due ricorsi presentati nel corso dell'anno.

### **3.11 Costi**

I soggetti sottoposti alla LIT non devono comunicare il tempo impiegato per applicare la Legge, in particolare per seguire corsi di formazione, per prendere posizione sulle domande di accesso ed eventualmente per partecipare alla procedura di mediazione oppure per emanare decisioni formali; è quindi impossibile calcolare con precisione i costi globali del principio di trasparenza.

Nel 2016 un giurista dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza (dal 1. gennaio 2017 dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato), ha riservato parte del suo tempo di lavoro alle attività di consulenza, informazione e formazione.


La Commissione di mediazione indipendente LIT si è riunita dieci volte (sette volte nel 2013, sei nel 2014, sei nel 2015). Per l'adempimento dei compiti della Commissione, la segretaria, funzionaria cantonale, ha usato parte del suo tempo di lavoro; la presidente e i quattro membri, non facenti parte dell'Amministrazione cantonale, hanno percepito complessivamente fr. 4'940.00 (fr. 3'297.60 nel 2013, fr. 2'462.40 nel 2014, fr. 2'302.40 nel 2015) per indennità e spese di trasferta.

La Commissione cantonale per la protezione dei dati ha preso le sue decisioni per circolazione d'atti e si è riunita una volta (una volta anche nel 2013, nessuna volta nel 2014, una volta nel 2015). Per l'istruttoria e la discussione dei ricorsi, il presidente e il segretario, rispettivamente Pretore e funzionario cantonale, hanno impiegato parte del loro tempo di lavoro; i quattro membri non facenti parte dell'Amministrazione cantonale hanno percepito, per indennità e spese di trasferta, un importo pari di fr. 764.40 (fr. 576.75 nel 2013, fr. 0 nel 2014, fr. 789.00 nel 2015).

### 3.12 Confronto 2013-2016

Il confronto dei dati su base quadriennale conferma le tendenze positive emerse nei rapporti degli anni precedenti. Il primo dei grafici evidenzia che:


- l'accesso viene costantemente accordato senza restrizioni più di quattro volte su cinque;
- il numero di prese di posizione sulle domande di accesso da parte delle autorità entro 15 giorni è in calo ma rimane elevato, considerato che i documenti contengono spesso dati personali di terzi che richiedono approfondimenti della situazione giuridica;
- vengono richiesti emolumenti sempre entro la soglia del 10% dei casi.



Il grafico della pagina seguente mostra che crescono costantemente:

- le consulenze del Servizio per la trasparenza (a partire dal 2014);
- le domande di accesso a documenti ufficiali;
- le domande di mediazione.

Nonostante l'aumento delle domande di accesso, rimangono stabili i ricorsi alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e al Tribunale cantonale amministrativo.



## 4 CONCLUSIONI

Le informazioni e i dati raccolti indicano che nel 2016:

- le persone hanno presentato 173 domande di accesso a documenti, il numero più alto mai raggiunto, con una crescita del 10% rispetto al 2015;
- i Comuni sono i destinatari delle domande di accesso nell'84% dei casi;
- sono in crescita le domande di accesso inoltrate all'Amministrazione cantonale;
- è raro che altri soggetti sottoposti alla LIT ricevano domande di accesso;
- il termine ordinario di 15 giorni per l'evasione delle domande di accesso viene ossequiato nel 77% dei casi, nonostante esista la possibilità di prorogarlo se le domande necessitano di un trattamento dispendioso oppure, come spesso accade, contengono dati personali di terzi;
- l'accesso ai documenti viene accordato nell'85% dei casi (percentuale che sale all'89% se si considerano anche gli accessi accordati in maniera parziale);
- gli emolumenti vengono percepiti nel 10% dei casi;
- i documenti ufficiali maggiormente richiesti concernono sempre l'ambito edilizio;
- dopo la presa di posizione delle autorità sulle domande di accesso, le persone si rivolgono alla Commissione di mediazione nel 10% dei casi;
- dopo la decisione delle autorità sulle domande di accesso, le persone ricorrono alla Commissione cantonale per la protezione dei dati nel 4% dei casi.

Non esistono dati che permettano di misurare l'incremento delle informazioni messe a disposizione dalle autorità spontaneamente (informazione attiva).

In conclusione, il 2016 conferma che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato è sempre più conosciuta e che le autorità la applicano correttamente.

A partire dagli anni novanta del secolo scorso la diffusione del web ha permesso alle persone di avere accesso a sempre più informazioni; un flusso di dati enorme, non sempre attendibili, tanto che qualcuno definisce il nostro tempo "era della post-verità". In questo contesto è sempre più importante che le autorità forniscano informazioni oggettive e consentano l'accesso ai documenti ufficiali.

I segnali che giungono dal Ticino, soprattutto per quanto concerne l'accesso ai documenti su richiesta, si confermano positivi.

13 aprile 2017

Arnoldo Coduri / Filippo Santellocco

[www.ti.ch/trasparenza](http://www.ti.ch/trasparenza)